

# *Parlamento Italiano*

---

## **Decreto-Legge n. 187 del 14 giugno 1993**

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri. (*GU n. 137 del 14-6-1993*)

### **Art. 6 - Incompatibilità dei sanitari**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aggiunto il seguente: "A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.".

### **Legge 12 agosto 1993, n. 296**

(in Gazz. Uff., 12 agosto, n. 188).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri.

al comma 1, capoverso, le parole: <412.>> sono sostituite dalle seguenti: < con il Servizio sanitario nazionale.>>;